

Città di Modica

REGOLAMENTO

C.I.M.P.

CANONE INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI

E PIANO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

REGOLAMENTO C.I.M.P.

CANONE INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI E PIANO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

INDICE

CAPO I

NORME DI CARATTERE GENERALE

Premessa

CAPO II

AUTORIZZAZIONI

Premessa

Art. 1- Autorizzazioni.

Art. 2 - Volture.

Art. 3 -Obblighi del titolare dell’autorizzazione.

Art. 4 -Criteri di determinazione del canone

Art. 5 -Tariffe.

Art. 6 -Riduzione del Canone.

Art.7 -Mezzi pubblicitari non assoggettabili al canone.

Art.8 - Modalità di pagamento del Canone.

Art.9 -Sanzioni amministrative.

CAPO III

PIANO DEGLI IMPIANTI

Art. 10 - Prescrizioni tecniche.

Art.11 - Ubicazione del cartelli e degli altri mezzi pubblicitari dentro i centri abitati.

Art.12 - Ubicazione del cartelli e degli altri mezzi pubblicitari nel luoghi ed in prossimità degli edifici sottoposti a vincolo.

Art. 13 - Elaborati costitutivi del piano degli Impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni.

Art.14 -Tipologia mezzi pubblicitari

Art.15 - Occupazione dei marciapiedi.

Art. 16 - Norma transitoria.

CAPO IV

PUBBLICITÀ NON AFFISSIONISTICA

Art. 17 - Individuazione dei mezzi pubblicitari.

CAPO V

PUBBLICITÀ TEMPORANEA

Art. 18 - Mezzi pubblicitari prowisori.

Art. 19 - Sanzioni.

Art. 20 - Limitazioni e divieti.

CAPO VI

PUBBLICHE AFFISSIONI

Art.21 – Campo di attuazione.

—

Art.22 -Superficie prevista per le pubbliche affissioni da attribuire a soggetti privati.

—

Art.23 - Distribuzione delle superfici per categoria di zona.

Art.24 - Definizione e tipologia dell’impianto.

Art.25 - Finalità dellimpianto.

Art.26 - Distribuzione e attribuzione delle superfici per finalità.

Art.26/bis - Sanzioni amministrative.

CAPO VIII

NORME PARTICOLARI

Art.27 - Supporti provvisori.

Art.28 - Aree di parcheggio.

Art.29 - Norme transitorie.

Art.30 - Entrata in vigore.

—

ALLEGATI:

1. Bozzetto tipologia dell’impianto affissionistico.
2. Elenco delle vie, piazza e luoghi relativi all’ubicazione degli impianti affissionistici - Allegato “A”.
3. Elenco delie Vie, Piazze e luoghi facenti parte defla categoria Speciale - Allegato “B”.
4. Modulistica per richiesta e rilascio autorizzazione allinstallazione dei mezzi pubblicitari.
5. Tipologia insegne installabili nel Centro Storico.

CAPO I

NORME DI CARATTERE GENERALE

Premessa

Il Comune di Modica, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 62 del Decreto Legislativo 15 dicem b re 1997, n. 446, intende abolire l’imposta comunale sulla pubblicità e sottoporre l’instaliazione di mezzi pubblicitari al pagamento di un CANONE. di seguito denominato *C.I.M.P.* ed all’attuazione di un piano degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni. Pertanto, la normativa di riferimento non è più il D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, ma la seguente: artt. 52, 62 e 64 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni.

Il regolamento sarà informato al seguenti criteri:

1. individuazione del mezzi pubblicitari;
2. previsione delle procedure per il rilascio dell’autorizzazione;
3. determinazione della tariffa tenendo conto delle caratteristiche urbanistiche, dell’impatto ambientale in modo che detta tariffa non ecceda di oltre il 25%le tariffe stabilite ai sensi del D. Lgs. n.507/93;
4. il regolamento può anche prevedere, con carattere di generalità, divieti, limitazioni e agevolazioni;
5. il Comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o installati in difformità della stessa o per i quali non sia stato effettuato il pagamento del relativo canone.

Presupposto del canone

Presupposto del canone comunale sulla pubblicità è la diffusione di ogni messaggio pubblicitario effettuato con qualsiasi forma visiva o acustica, in luoghi pubblici ed aperti al pubblico o che sia percepibile a tali luoghi. Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.

Si considerano quindi rilevanti al fini del pagamento del canone:

* i messaggi diffusi nell’esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere Ia domanda e Ia diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
* i messaggi finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato;
* i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un’attività.

Il Piano degli impianti pubblicitari avrà invece lo scopo di disciplinare le possibilità di inserimenti pubblicitari nel territorio del Comune di Modica. Esso si attua attraverso l’adozione di prescrizioni per la messa in opera dei mezzi pubblicitari che possono essere autorizzati.

Il capo VIche riguarda le pubbliche affissioni continuerà ad essere disciplinato dal D. Lgs. n. 507/93 (così come previsto all’art. 64 D. Lgs. n. 446/97).

CAPO II

Articolo 1

Autorizzazioni - Procedura per il rilascio dell’autorizzazione.

Nuove autorizzazioni.

1. Chiunque intende effettuare qualsiasi forma pubblicitaria all’interno del territorio del Comune di Modica, deve presentare preventiva domanda in bollo all’Ufficio Urbanistica e Territorio del Comune di Modica. L’ufficio preposto ne controlla la completezza e se la domanda presentata risulta carente della documentazione prevista, richiederà all’interessato, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla presentazione, l’integrazione documentale.

2. In relazione alle varie tipologie deve essere presentata la seguente documentazione:

Targhe.

##### TARGHE - domanda contenente, fra l’altro, dichiarazione circa la regolarità urbanistica dell’immobile e le caratteristiche della targa;

* n. 2 foto a colori del luogo di installazione;

##### individuazione planimetrica dell’immobile;

* Nulla Osta dell’Ordine del Medici (solo per le targhe sanitarie);
* Nulla Osta della Soprintendenza BB.AA. (solo per gli edifici vincolati).

Le dimensioni massime consentite per le targhe sono cm. 40 x cm 30 o superficie equivalente e con materiali compatibili a seconda della zona di installazione.

Vetrofanie.

##### - domanda contenente, fra l’altro, dichiarazione circa la regolarità urbanistica dell’immobile e le caratteristiche della vetrofania;

* n. 2 foto a colori del luogo di installazione;

##### individuazione planimetrica dell’immobile;

##### n. 4 bozzetti del luogo di collocazione con inserimento della/e vetrofania/e che non potrà superare la superficie di 1/5 del foro vetrina.

Scritte su tenda.

- domanda contenente, fra l’altro, dichiarazione circa la regolarità urbanistica dell’immobile e le caratteristiche della tenda;

* n. 2 foto a colori del luogo di installazione;

##### n. 4 bozzetti quotati con l’indicazione delle dimensioni e delle diciture;

##### fotocopia o estremi della concessione tenda.

##### Individuazione planimetrica dell’immobile.

Insegne interno vetrina.

##### - domanda contenente, fra l’altro, dichiarazione circa la regolarità urbanistica dell’immobile e le caratteristiche dell’insegna;

* n. 2 foto a colori del luogo di installazione;
* n. 4 disegni quotati in scala almeno di 1:50 del luogo di collocazione con l’inserimento dell’insegna/ e (firmati dal tecnico progettista);
* individuazione planimetrica dell’immobile.

Insegne esterne.

##### - domanda contenente, fra l’altro, dichiarazione circa la regolarità urbanistica dell’immobile;

##### - relazione descrittiva delle caratteristiche tecniche dell’insegna contenente dichiarazione di responsabilità (ai sensi della Legge n. 15/68) sulla stabilità del mezzo pubblicitario resa dal tecnico progettista;

- n. 2 foto a colori del luogo di installazione;

- n. 4 disegni quotati in scala almeno di 1:100, sia in prospetto che in sezione, indicanti lo stato dei luoghi prima e dopol’installazione dell’insegna;

- n. 4 disegni particolareggiati dell’insegna in scala di almeno 1:20 con l’indicazione delle dimensioni, del materiali e dei colori di ogni singolo componente, nonché dell’eventuale tipo di luminosità (tutti i disegni devono essere firmati dal tecnico progettista);

- nulla osta in carta semplice del proprietario dell’immobil e, nel caso di edificio condominiale produrre la delibera assembleare di autorizzazione o N.O. dell’amministratore del condominio;

- nulla osta della Soprintendenza BB.AA fatta eccezione per le tipologie già individuate nella Circolare della Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa n.3/DPF prot.14725/2002/DPF/UFF.

Pubblicità su veicoli.

* domanda contenente, fra l’altro, tutti i dati identificativi del veicolo;
* n. 2 bozzetti quotati con l’indicazione delle dimensioni, colori e diciture e n. 2 foto del veicolo.

Volturazione e/o variazione.

* Domanda;
* Originale precedente Autonizzazione.
* n. 2 foto del/i mezzo/i pubblicitario.

##### Nel caso di variazione produrre la documentazione prevista per la tipologia del mezzo pubblicitario da installare.

Cessazione. Comunicazione e deposito dell’autorizzazione originale.

3. Per mezzi pubblicitari su tralicci con altezza superiore a ml. 5,00 bisogna altresì depositare i calcoli statici presso l’Ufficio del Genio Civile di Ragusa.

4. Per gli altri mezzi pubblicitari posti ad altezza inferiore a ml. 5,00 bisognerà depositare una dichiarazione che asseveri la stabilità, resa congiuntamente dal tecnico progettista;

5. Per i mezzi pubblicitari che si intendono installare in prossimità di strade non comunali (Autostrade, Strade Statali o Provinciali), pur all’interno del centro abitato, la domanda deve essere corredata del preventivo Nulla Osta tecnico dell’ente proprietario della strada. (Soc. Concessionaria - A.N.A.S. - Provincia).

6. Le Società e le imprese individuali devono produrre copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o la visura camerale con validità non superiore a tre mesi.

7. Se la domanda presentata è priva della documentazione richiesta o è incompleta l’ufficio richiederà all’interessato, a mezzo raccomandata o notifica ed entro quindici giorni, la produzione della documentazione mancante.

8. Se l’interessato non vi provvede entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, la domanda sarà archiviata.

##### 9. Al fini del rilascio dell’autorizzazione, si istituisce la conferenza di servizio tra i settori interessati, e gli Enti di tutela ove necessario, per esprimere i pareri di competenza.

10. Se l’istruttoria si conclude positivamente, viene rilasciata l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari, previo pagamento del relativo canone, il cui importo sarà calcolato dall’Ufficio Pubblicità.

11. Nel caso contrario viene rilasciato un provvedimento di diniego.

#### Articolo 2

Volture

1. Qualunque passaggio di proprietà ad altra ditta dovrà essere comunicato, entro 30 giorni dalla stipula del relativo contratto, all’Ufficio Pubblicità Servizio Tributi per la voltura dell’autorizzazione alla nuova ditta proprietaria, allegando dichiarazione che il mezzo pubblicitario è conforme per dimensione a quello indicato nell’autorizzazione, comunicando altresì l’eventuale nuova dicitura.

Trascorsi 30 giorni dalla presentazione di detta documentazione, senza nessun provvedimento da parte dell’ufficio competente si intende approvata.

2. comma cassato

3. comma cassato

#### Articolo 3

Obblighi del titolare dell’autorizzazione

1. Il titolare dell’autorizzazione ha obbligo di:

* 1. verificare iI buono stato di conservazione dei cartelli, degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;

1. adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell’autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
2. provvedere alle rimozioni in caso di scadenza, decadenza o revoca dell’autorizzazione e del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all’atto dell’installazione o di motivata richiesta del Comune;
3. in ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dalI’art. 55 del D.P.R. n. 495/1992;
4. i danni a cose e/o persone causate dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari, sono a carico del titolare dell’autorizzazione;
5. assicurare i mezzi pubblicitari ed esibire la copia della polizza assicurativa alI’Ufficio Affissioni e Pubblicità.

#### Articolo 4

Criteri di determinazione del canone

1. Al fine della determinazione del canone, il territorio comunale è suddiviso in due categorie in relazione alla loro importanza:

* categoria normale
* categoria speciale

2. Le località comprese nella categoria speciale sono indicate nell’allegato “B”

3. Tutte le altre località non comprese nell’allegato “B” rientrano nella categoria normale.

4. Rientra nelle categorie speciali tutta la pubblicità posta non solo lungo le aree di circolazione comprese nell’allegato “B” del presente regolamento, ma anche quella collocata nelle adiacenze delle medesime, purchè preordinata funzionalmente alla lettura completa da parte di coloro che transitano nelle aree in questione.

Articolo 5

Tariffe

1. A norma del c.1 dell’art.2/bis della Legge n. 75/2002 il canone non è dovuto “per le insegne di esercizio delle attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, per la superficie complessiva, fino a 5 metri quadrati”.

2. Le tariffe del canone per l’installazione di mezzi pubblicitari sono le seguenti:

1. pubblicita ordinaria permanente (insegne, cartelli, cavalletti, targhe, ecc.)

La tariffa base è soggetta alla seguenti maggiorazioni:

1. 80% delIa tariffa base se i mezzi pubblicitari sono luminosi o illuminati, in categoria normale;
2. 200% della tariffa base se i mezzi pubblicitari sono luminosi o illuminati ubicati in località determinate in categoria speciale come da Allegato “B” del presente Regolamento;
3. 120% della tariffa base se i mezzi pubblicitari sono opachi ubicati in località determinate in categoria speciale come da Allegato “B” del presente Regolamento;
4. 50% della tariffa base per quelli con superficie superiore 10 metri quadrati fermo restando che ii canone e’ dovuto per l’intera superficie;
5. 25% della tariffa base per i mezzi pubblicitari del tipo a bandiera, cavalletti, ecc., che occupano soprassuolo o suolo pubblico o soggetto a servitù di pubblico passaggio.
6. pubblicità temporanea (insegne, cartelli, targhe, striscioni, drappi, ecc.)

La tariffa è pari ad un quarto (1/4)della tariffa base fissata al punto precedente per ogni periodo di esposizione di trenta giorni o frazione e per ogni metro quadrato di superficie con le maggiorazioni di cui al punto precedente.

1. pubblicità temporanea (locandine).

Per la pubblicità effettuata con locandine la tariffa è determinata nella misura di 1/3 della tariffa base per locandina fino a quindici giorni di esposizione; per periodi successivi di 15 giorni la tariffa è determinata nella misura del 50% della tariffa base.

Sono esenti dalla tariffa le locandine a carattere umanitario, presentate da comitati, associazioni e Fondazioni senza scopo di lucro contenenti messaggi rivolti espressamente all’assistenza sociale, sanitaria ed a manifestazioni di beneficenza.

La richiesta, di norma, non dovrà superare le 300 locandine e le dimensioni di ciascuna locandina non dovranno superare cm.50 x cm.70 o superficie equivalente. (non si applica la maggiorazione della categoria speciale).

1. pubblicità temporanea.

Per la pubblicità effettuata attraverso la distribuzione di manifestini o di altro materiale pubblicitarlo, mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, la tariffa è determinata nella misura del:

- 30% della tariffa base per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, nella zona del centro storico;

per le restanti parti del territorio: il 20% per ciascuna persona impiegata.

Non si applica Ia maggiorazione della Categoria Speciale.

##### È fatto assoluto divieto di effettuare pubblicità mediante qualsiasi forma di volantinaggio.

1. Pubblicità temporanea (prolezioni su schermi).

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, la tariffa è determinata nella misura di 1/3 della tariffa base per mq. x mese indipendentemente dal numero dei messaggi per ogni sala di proiezione.

1. Pubblicità temporanea (sonora).

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa è determinata per ogni giorno a frazione e per ciascun punto di effettuazione della pubblicità nella misura del:

60% della tariffa base nella Categoria Normale;

150% della tariffa base nella Categoria Speciale.

1. pubblicità effettuata con veicoli.

3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti ai trasporti per suo conto le tariffe sono così differenziate:

1. per autoveicoli con portata superiore a 30 q;
2. per autoveicoli con portata inferiore a 30 q;
3. per motoveicoli e autoveicoli non compresi nelle due precedenti categorie;
4. per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.

4. Nel caso della sola indicazione del marchio, della ragione sociale e dell’indirizzo dell’impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato, il canone non è dovuto.

5. Per la pubblicità effettuata per conto terzi su veicoli da ditte autorizzate, la tariffa è calcolata per metro quadrato, per anno solare, con le stesse maggiorazioni riportate al punto 1) del presente articolo.

##### 6. Per pubblicità effettuata per conto terzi su veicoli di proprietà adibiti a tale scopo per la durata massima di quindici giorni.

##### 7. comma cassato

#### 8- eventi particolari. Per l’installazione di forme pubblicitarie, a carattere commerciale, in caso di particolari eventi che si caratterizzano per la notevole rilevanza turistica, culturale ed artistica, oltre alla tariffa prevista per la pubblicità temporanea di riferimento, dovrà essere applicata una maggiorazione adeguata, in considerazione dell’interesse economico dovuto al luogo, alla natura della manifestazione e alla possibilità di diffusione del messaggio.

1. Canone per impianti pubblicitari su edifici (esclusa l’insegna) (art.62 D. Lgs. n. 446/97)

Su beni privati, purchè non dichiarati di interesse storico-artistico ed architettonico la tariffa è pari ad 1/3 di quella prevista per i beni pubblici.

1. Tutte le nuove attività per i primi due anni dalla data d’apertura, per la pubblicità effettuata direttamente, sarà applicata la tariffa minima consentita secondo regolamento.
2. Agli esercizi commerciali che svolgono attività all’interno del Centro Storico, Modica Alta, Quartiere Dente e Frigintini, per i primi due anni dall’entrata in vigore di questo regolamento, per la pubblicità effettuata direttamente, sarà applicata la tariffa minima consentita secondo regolamento.

Articolo 6

Riduzione del canone

1. La tariffa del canone è ridotta alla metà:

1. per la pubblicità effettuata da organizzazioni politiche e sindacali, comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
2. per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
3. per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
4. lettera cassata
5. Il Comune può, con deliberazione della Giunta Comunale, stipulare con terzi convenzioni nelle quali il canone può essere compensato in tutto o in parte con prestazioni di pubblico interesse o utilità il cui valore è determinato nella convenzione stessa.

Articolo 7

Mezzi pubblicitari non assoggettabili al canone

1. Non sono assoggettabili al canone le seguenti fattispecie:

1. gli avvisi al pubblico esposti all’interno delle vetrine o sulle porte di ingresso del locali, relativi all’attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l’utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino complessivamente la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
2. la pubblicità comunque effettuata all’interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
3. la pubblicità esposta all’interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l’attività esercitata dallìmpresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all’esterno delle stazioni stesse o lungo l’itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
4. la pubblicità esposta all’interno delle vetture ferroviarie, degli aerei, delle navi e dei mezzi di trasporto pubblico locale di persone;
5. la pubbiicità comunque effettuata dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali per attività istituzionali;
6. le insegne, le targhe e simili apposte per l’individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
7. le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempreché le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
8. le insegne di esercizio delle attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui sI riferiscono, per la superficie complessiva fino a 5metri quadrati;

##### le croci di segnalazione delle farmacie e l’eventuale scritta “FARMACIA” ad esse abbinate.

2. Il comma 5 dell’art. 2/bis della legge n. 75 del 2002 stabilisce che “*Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai 5 metri quadrati il canone è dovuto per l’intera superficie*”. (circolare n.3/DPF prot.14725/2002/DPF/UFF — 3/5/2002).

3. Il diritto all’esenzione dal pagamento del canone non esclude l’obbligo di presentazione della domanda e della relativa documentazione ad essa allegata.

#### Articolo 8

Modalità di pagamento del canone

1. Il pagamento del canone deve essere effettuato con le modalità vigenti tempo per tempo.

2. Pubblicità permanente. La scadenza di pagamento è il 28 febbraio. Se l’importo del canone è superiore a € 516,46 è possibile effettuare il pagamento anche in tre rate scadenti 28 febbraio, 30 aprile, e 30 giugno.

3. Pubblicità temporanea. Il pagamento del canone deve avvenire in un’unica soluzione all’atto del ritiro dell’autorizzazione con le modalità vigenti tempo per tempo.

#### Articolo 9

Sanzioni

1. Per l’omessa dichiarazione o per l’omesso pagamento del canone si appilcano le sanzioni previste dall’art.12 del D. Lgs. n. 473/97.

2. I soggetti titolari del mezzi pubbicitari installati senza la preventiva autorizzazione, ma ancorchè rientranti nelle fattispecie contemplate nel presente regolamento, saranno soggette al pagamento del solo canone previsto per la specifica tipologia, se entro 30 gg. dall’adozione del presente regolamento regolarizzeranno la loro posizione contributiva.

3. Nel caso in cui non provvedessero in tal senso, si applicherà la sanzione pari al doppio del canone previsto (art 62 D. Lgs. n. 446/97).

4. Nel caso di omessa presentazione dell’istanza di autorizzazione si applica una sanzione amministrativa dal 100% al 200% del canone dovuto, con un minimo di € 50,00.

5. Nel caso di comunicazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del maggior canone dovuto.

##### 6. Se l’errore o l’omissione riguardano elementi non incidenti sulla determinazione del canone sia applica la sanzione di € 100,00.

##### 7. Per l’omesso pagamento del canone si applicano le sanzioni dal 100% al 200% del canone dovuto.

8. Le sanzioni indicate nei commi precedenti del presente articolo sono ridotte di ¼ se, entro sessanta giorni dall’inadempimento, interviene adesione del contribuente con il pagamento del canone e della sanzione, oltre alla regolarizzazione dell’istanza omessa o infedele.

CAPO III

Piano degli impianti

Articolo 10

Prescrizioni tecniche

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari dovranno essere realizzati in materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici, per cui è vietato l’uso del legno non trattato e del cartone.

2. I sostegni ed i supporti devono essere generalmente di metallo e devono avere nei casi di sezione circolare, un dispositivo inamovibile, antirotazione, sia per il mezzo pubblicitario che per l’ancoraggio al terreno;

3. I sostegni ed i supporti devono essere adeguatamente protetti contro la corrosione.

4. I plinti di ancoraggio delle strutture dovranno essere realizzati in calcestruzzo di dosaggio, dimensioni e sezione opportunamente calcolati per supportare le stnutture stesse.

5. Dovranno inoltre essere presi tutti gil accorgimenti previsti dalla regola d’arte per il ripristino delle strutture e delle pavimentazioni su cui si è intervenuto.

6. L’accertamento del possesso del superiori requisiti verrà eseguito a cura di un Tecnico Comunale.

Articolo 11

Ubicazione del cartelli e degli altri mezzi pubblicitari dentro i centri abitati

1. La collocazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari all’interno del centri abitati e nei tratti di strade extraurbane per i quali è imposto, in modo non transitorio, un limite di velocità non superiore ai 50 Km/h, deve essere effettuata nel rispetto delle seguenti distanze:

1. ml. 30, prima delle intersezioni stradali, degli impianti semaforici e dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
2. ml. 20, dopo le intersezioni stradali, gli impianti semaforici e i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
3. ml. 20, dai segnali di indicazione e dagli altri cartelli o mezzi pubblicitari.

2. Tali distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.

3. I cartelli, le insegne d’esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

4. Le limitazioni di cui al presente articolo non si applicano alle transenne parapedonali, alle insegne ed ai gonfaloni, collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza ai fabbricati.

5. In caso di necessità il Comune può concedere deroghe alle distanze minime per il posizionamento solo ed esclusivamente per le insegne di esercizio, purché ciò non sia in contrasto con la circolazione stradale e pedonale, e con le esigenze di tutela architettonica e dell’ambiente circostante.

Articolo 12

Ubicazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari nei luoghi

ed in prossimità degli edifici sottoposti a vincolo

1. Lungo le strade e nei luoghi sottoposti a vincolo di tutela di bellezze naturali e paesaggistiche, o in prossimità di edifici e luoghi di interesse storico o artistico è vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari in mancanza del Nulla-Osta da parte dell’Ente preposto alla tutela del vincolo.

Articolo 13

Elaborati costitutivi del Piano degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni

1. Il Piano Generale degli Impianti e delle Pubbliche Affissioni del Comune di Modica, è costituito dal presente regolamento, dall’elenco delle Vie in cui sono ubicati gli impianti affissionistici (Allegato “A”), dall’elenco delle Vie comprese nella categoria speciale (Allegato “B”) e dalle tipologie degli impianti e dei mezzi pubblicitari (allegati “C - D”).
2. Gli elaborati allegati A, B. C e D potranno essere oggetto di modifiche con deliberazione della G.M.

Articolo 14

Tipologie mezzi pubblicitari

1. Per l’installazione di mezzi pubblicitari che sono conformi alle tipologie previste nell’allegato “D” non si applica quanto disposto dal precedente art. 12, ciò ai sensi dell’art. 157 del D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, e della Circolare n. 3272 del 29/11/01 della Soprintendenza per i BB.CC.AA. che ha reso note le tipologie delle insegne e delle tende parasole che, non alterando lo stato del luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici, possono essere installate senza la preventiva autorizzazione, da parte della Soprintendenza BB.AA.

Articolo 15

Occupazione dei marciapiedi

1. L’installazione del cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, non deve costituire impedimento alla circolazione di persone invalide e con ridotta capacità motoria.

2. È vietata l’installazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate.

#### Art.16

Norma transitoria

1. comma cassato
2. comma cassato
3. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari di cui è possibile lo spostamento, in alternative alla rimozione, dovranno essere spostati a cura e spese del titolare, secondo i tempi che saranno fissati dat Comune, procedendo per ogni lato della strada, in senso inverso alla direzione di marcia ed effettuando gli spostamenti unicamente negli interspazi, risultanti tra i successivi punti di riferimento.
4. Quelli che non potranno più trovare collocazione potranno essere ricollocati in altro tratto stradale, solo dopo la necessaria autorizzazione per la nuova posizione.

CAPO IV

PUBBLICITÀ NON AFFISSIONISTICA

Articolo 17

Definizione dei mezzi pubbilcitari

1. La pubblicità permanente e non affissionistica viene esercitata per mezzo di cartelli, insegne, transenne parapedonali, impianti di informazione territoriale, nonché di altri mezzi pubblicitari previsti dal presente regolamento:

1. Cartello pubblicitario. Il cartello pubblicitario è un manufatto mono o bifacciale supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione diretta di messaggi pubblicitari o propagandistici, utilizzabile su entrambi le facce anche per immagini diverse; può essere opaco o luminoso per luce propria o per luce indiretta.
2. Insegna. Scritta in caratteri alfanumerici, realizzata e/o supportata con materiali di qualsiasi natura a norma C.E., installata sulla sede della attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa: può essere opaca o luminosa per luce propria o per luce indiretta.
3. Pensiline fermata bus. La pensilina “Fermata Bus” è un manufatto posto su marciapiedi o su spazi pubblici in genere, lunga ml. 3,20, alta ml. 2,50, avente funzione di ricovero momentaneo dei passeggeri in corrispondenza delle fermate bus, composta da una struttura rettangolare in metallo, chiusa su tre lati da quattro pannelli in plexiglass trasparenti, del formato ml. 1,40 x 2,00. Il pannello sul lato minore reca il messaggio pubblicitario bifacciale da esporre secondo le normative vigenti.
4. Transenna parapedonale. La transenna parapedonale è un manufatto posto lungo i bordi del marciapiedi, in corrispondenza degli incroci ed in prossimità degli attraversamenti pedonali, sia nei centri abitati che lungo la viabilità extraurbana, composto da una struttura in metallo con funzione di barriera ed altezza massima di ml.1, recante il messaggio pubblicitario. II messaggio pubblicitarlo può essere esposto secondo le normative vigenti. La transenna parapedonale non può essere luminosa per luce propria o per luce indiretta e non può recare messaggi affissi. La sua installazione e gestione sarà affidata in più lotti previe opportune gare.
5. Impianto di informazione territoriale e preinsegna. L’impianto di informazione territoriale è una struttura recante una pluralità di indicazioni utili per l’individuazione di luoghi, edifici e servizi pubblici e di pubblica utilità, nonchè recante preinsegne in scritte alfanumeriche, completate da freccia di orientamento e finalizzate alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita l’attività. Tali indicazioni sono fornite a mezzo di singoli manufatti mono o bifacciali che non siano luminosi nè per luce propria nè per luce indiretta, di forma rettangolare e tutti della stessa dimensione tra quelle comprese da ml. 1 x ml. 0,20 e ml.1,50 x ml. 0,30. Ciascuno impianto può contenere al massimo dieci di questi manufatti per ogni senso di marcia. Le informazioni da fornire agli utenti sono autorizzate dal Comune di Modica secondo uno specifico progetto riferito ad una intera area o a singoli itinerari, redatto al fine di costituire un sistema armonico integrato ed efficace. Le indicazioni consentite sono di tipo turistico, industriale, alberghiero, commerciale, territoriale e di luogo di pubblico interesse.

CAPO V

Pubblicità temporanea

Articolo 18

Mezzi pubblicitari provvisori

1. La pubblicità provvisoria viene esercitata esclusivamente per mezzo di striscioni, stendardi, gonfaloni e/o pannelli flessibili privi di sostegno, striscioni pubblicitari di esercizio ed altre forme pubblicitarie in occasione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive, politiche e ricreative, nonchè in occasione di spettacoli viaggianti, ed in occasione di manifestazioni commerciali quail aperture, svendite, liquidazioni e cessazioni.

2. L’esercizio della pubblicità provvisoria viene autorizzato dall’Ufficio Pubbliche AffIssioni e Pubblicità, previo nulla-osta (del Settore di Polizia Urbana) ai sensi di quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada e delle presenti norme.

##### 3. È vietata l’installazione di mezzi pubblicitari provvisori nelle vie del centro storico e nelle adiacenze di edifici dichiarati di interesse storico, artistico ed architettonico.

1. Striscione. Lo striscione è un elemento bidimensionale, realizzato in materiale qualsiasi privo di rigidezza mancante di superficie d’appoggio o comunque non aderente alla stessa. Esso deve essere collocato ad altezza minima di mt. 5 da terra ed unicamente in appositi spazi preventivamente individuati dal Comune. L’apposizione di striscioni è finalizzata unicamente alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive, politiche e ricreative patrocinate da Enti pubblici, morali, Associazioni culturali, sportive e ricreative, nonchè alla pubblicizzazione di spettacoli viaggianti e di manifestazioni commerciali, la cui necessità sia adeguatamente dimostrata. Essa è autorizzabile unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferiscono, oltreché e, comunque, per un massimo di venti giorni complessivi.
2. Stendardo - Gonfalone – Fly. Lo stendardo, il gonfalone o fly è un elemento bidimensionale, realizzato in materiale qualsiasi, privo di rigidezza delle dimensioni di mt. 1.00 x mt. 1.40, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Esso deve essere collocato ad altezza minima di mt. 2.50 da terra ed ancorato ai pali di pubblica illuminazione. Lo stendardo, gonfalone o fly non può essere luminoso nè per luce propria nè per luce indiretta, ed è autorizzabile per un massimo di venti giorni. In nessun caso lo stendardo può aggettare sulla carreggiata.
3. Striscione pubblicitarlo di esercizio. Lo striscione pubblicitario di esercizio è un elemento bidimensionale realizzato in materiale qualsiasi, privo di rigidezza, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, può essere luminoso solo per luce indiretta, deve essere collocato ad altezza minima di m.2,40 da terra, ed unicamente nella sede in cui si svolge l’attività o pertinenze accessorie della stessa. La superficie massima consentita è pari al 50% della superlficie della facciata di pertinenza. L’apposizione di striscioni pubblicitari di esercizio è finalizzata unicamente alla pubblicazione di manifestazioni commerciali, la cui necessità sia adeguatamente dimostrata, ed è autorizzabile per un massimo di venti giorni.
4. Pallone frenato. II pallone frenato è un elemento tridimensionale soggetto ad autosostentamento, del diametro massimo di m.2,50 saldamente ancorato a terra e posto ad un’altezza minima di mt. 3. L’apposizione del pallone frenato è finalizzata unicamente alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive, politiche e ricreative patrocinate da Enti Pubblici, morali, Associazioni culturali, sportive, politiche e ricreative, nonchè in occasione di spettacoli viaggianti ed in occasione di manifestazioni commerciali, la cui necessità sia adeguatamente dimostrata. È autorizzabile unicamente durante iI periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferiscono, oltrechè durante la settimana precedente e le ventiquattr’ore successive e, comunque,per un massimo di ventigiorni complessivi per le manifestazioni commerciali.
5. Aree delimitate per manifestazioni. In occasione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive e ricreative, patrocinate da Enti Pubblici, morali, Associazioni culturali, sportive, politiche e ricreative, è consentita la collocazione di impianti per l’esercizio della pubblicità provvisoria, secondo un progetto complessivo, concordato con l’Ufficio Pubbliche Affissioni e Pubblicità ed unicamente all’interno dell’area delimitata sede della manifestazione.
6. supporto a trespolo, in accialo zincato o legno~~;~~ la destinazione può essere esclusivamente commerciale. Le dimensioni di ingombro del tresposolo non possono eccedere ml. 0,70 x ml 1,40. Il trespolo deve essere collocato sul suolo pubblico per il quale è stata già rilasciata concessione.

Articolo 19

Sanzioni

(art.23 D. Lgs. n. 285/92)

1. Per le violazioni delle nonme che disciplinano il presente regolamento, il Comune procederà alla rimozione del mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione, con le modalità previste dall’art. 23 D. Lgs n. 285/92; sarà inoltre comminata una sanzione pecuniaria pari al minimo edittale di €. 422,00 entro gg. 60 dalla data di contestazione, tale somma è ridotta del 30% pari ad €, 295,00 se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notifica,(c.11, art. 23 D. Lgs. n. 285/92).
2. Nel caso in cui gli impianti siano installati in difformità dell’autorizzazione, il Comune, con le modalità di cui al precedente comma, provvederà alla immediata copertura della pubblicità stessa e verranno altresì comminate sanzioni pecuniarie pari al minimo edittale di €. 1.389,00 entro gg. 60 dalla data di contestazione, tale somma è ridotta del 30% pari ad €. 972,30 se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notifica. (c.12 art.23 D. Lgs. n. 285/92).
3. La rimozione immediata degli impianti o la copertura della pubblicità abusiva sarà effettuata dall’Ufticio Manutenzioni coadiuvato dal Comando VV.UU.

Articolo 20

Limitazioni e divieti

1. È vietato collocare lungo le strade ed in vista di esse, cartelli ed altri mezzi pubblicitari, che per dimensioni, forma, colore o disegno, possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale o ridurne la visibilità e l’efficacia (vedi art. 51 del Nuovo Codice della Strada).
2. La sagoma dovrà essere regolare e diversa dal triangolo e dal cerchio, il colore rosso sara limitato ai marchi depositati e dovrà comunque essere inferiore al 20% dell’intera superficie.
3. Sono altresì vietati i mezzi rifrangenti ed abbaglianti.
4. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dai centri abitati, lungo ed in prossimità delle strade dove ne è consentita l’installazione, non possono essere a luce intermittente, nè di colore rosso, né essere luminosi.
5. comma cassato
6. comma cassato
7. I gonfaloni non devono superare il formato ml. 1,00 x ml. 1,40 e devono essere installati a mt. 2,5 da terra se la loro proiezione ricade su aree pedonali e a mt. 5 da terra se la proiezione ricade sulla sede stradale.

CAPO VI

Pubbliche affissioni

(D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

Articolo 21

Campo di Attuazione

1. Le pubbliche affissioni possono effettuarsi esclusivamente all’interno del centri abitati, nel modi previsti nel presente Piano (vedi allegato “A”) in relazione alla quantità, alla collocazione prevista ed alla tipologia dell’impianto.
2. È vietata l’affissione di manifesti, sui muri e su altri supporti, diversi da quelli previsti dalle presenti Norme.

Articolo 22

Superficie prevista per le pubbliche affissioni da attribuire a soggetti private

(art. 3 comma 3 D. Lgs. n. 507/93)

1. La superficie complessiva da affidare ai privati per la gestione diretta è fissata in mq. 900.
2. Per l’assegnazione vengono individuati n. 2 lotti così distinti:
3. mq. 720 su supporto murale per posters del formato ml. 6,00 x ml 3,00;
4. mq. 180 su supporto bifacciale o monofacciale su pali del formato ml 1,00 x ml 1,40.
5. L’Amministrazione potrà decidere di affidare la gestione diretta alle ditte richiedenti previo impegno delle stesse alla realizzazione dei supporti necessari che saranno ubicati su indicazione dell’Amministrazione stessa a condizione, ovviamente, che ditto affidamento verta esclusivamente nella mera prestazione d’opera. Essendo, pertanto, tale rapporto così configurato è indispensabile che il competente servizio comunale provveda all’incasso del relativo diritto, impartisca le opportune direttive per lo svolgimento del servizio, vigili sulla corretta applicazione delle disposizioni esistenti in merito.
6. L’assegnazione delle superfici sarà oggetto di un successivo bando predisposto dall’Amministrazione Comunale con cui saranno previste le modalità di assegnazione.

Articolo 23

Distribuzione delle superfici per categoria di zona

(art.18 D. Lgs. n. 507/93)

1. Le superfici destinate alla gestione del servizio affissionistico del Comune, ai sensi del comma 3 dell’art. 18 del D. Lgs. n. 507/93, sono stabilite nella misura di mq. 4.000 cosi ripartite:

1. mq. 900 per la gestione diretta;
2. mq. 450 per impianti funerari;
3. mq. 70 per impianti con finalità istituzionali;
4. mq. 2.580 per impianti per finalità commerciali.

Art .24

Definizione e tipologia dell’impianto

1. L’impianto per le pubbliche affissioni è costituito da un supporto e dall’elemento sovrapposto recante il messaggio da pubblicizzare.
2. Il supporto è un cartello in lamiera zincata con eventuali elementi di arredo urbano per completamento.
3. La struttura portante è una struttura continua in profilati di metallo il cui colore è in funzione della finalità del messaggio da pubblicizzare.
4. Sono ammesse le seguenti tipologie ed i corrispondenti formati (come da bozzetti allegati):
5. supporto mono o bifacciale su pali, in lamiera zincata con eventuali elementi di arredo urbano per completamento, la cui destinazione può essere istituzionale, funeraria e commerciale. Sono ammessi i formati: 1,00 x 1,40 – 1,40 x 1,00 – 1,40 x 2,00 – 2,00 x 1,40 – 0,70 x 1,00 – 0,35 x 0,50 – 0,50 x 0,70;
6. supporto murale su pali o ancorato a parete, in lamiera zincata con bordi in profilato metallico (ferro o alluminio) e da collocare solo su muri ciechi con pali infissi a terra (con stivale preinstallato) tali da poter consentire con facilità la rimozione immediata; Ia destinazione puô essere istituzionale, funeraria e commerciale. Sono ammessi I formati 1,00 x 1,40 – 1,40 x 1,00 – 1,40 x 2,00 – 2,00 x 1,40 – 0,70 x 1,00 -0,35 x 0,50 – 0,50 x 0,70;
7. supporto murale o su pali per posters, da collocare su muri ciechi o su piazzali, in fondo metallico sostenuto da pall in ferro o ancorato a muro e racchiuso in una cornice di legno, alluminio o vetro resina. È ammesso unicamente il formato di ml. 6,00 x ml. 3,00;
8. lettera cassata.

##### 5. Per salvaquardare i siti d’interesse storico-monumentale i supporti devono essere realizzati esclusivamente in legno o in metallo brunito, evitando espressamente l’uso di materiale in vetroresina, alluminio, plexiglas.

Articolo 25

Finalità dell’impianto

1. La finalità a cui sono destinati gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere istituzionali, funerarie o commerciali:
2. Gli impianti per finalità istituzionale, saranno distribuiti in ogni centro abitato in rapporto alla popolazione ivi gravante e saranno collocati in prossimità di edifici pubblici, centri di quartiere, centri commerciali, luoghi di aggregazione, scuole e chiese. Gli impianti saranno caratterizzati dal colore grigio (canna fucile); sono autorizzabili le affissioni in supporti mono o bifacciali su pali, del formato cm. 100 x 140 - 140 x 100 140 x 200 -200 x 140, nonchè su supporti murali, in lamiera zincata, su pali o ancorati a parete, del formato cm. 100 x 140 - 140 x 100 - 140 x 200 - 200 x 140.

—

1. Gli impianti funerari, saranno distribuiti in ogni centro abitato in rapporto alla popolazione ivi gravante e saranno ubicati in prossimità di chiese, uffici pubblici, centri di quartiere e luoghi di aggregazione. Gli impianti saranno caratterizzati dal colore grigio (canna fucile); sono autorizzabili le affissioni in supporti mono o bifacciali su pali del formato cm. 100 x 140 - 140 x 100 - 140 x 200 - 200 x 140, nonchè su supporti murali, in lamiera zincata, su pali o ancorati a parete, del formato cm. 100 x 140 - 140 x 100 - 140 x 200—200x 140.
2. Gli impianti per finalità commerciali, saranno distribuiti in ogni centro abitato in rapporto alla popolazione ivi gravante e saranno collocati in prossimità di centri commerciali e luoghi di aggregazione, nonchè uniformemente all’interno del centro abitato. Gli impianti saranno caratterizzati dal colore grigio; sono autorizzabili le affissioni su supporti mono o bifacciali su pali, utilizzando le tipologie previste dall’art.18 del presente Regolamento.

Articolo 26

Distribuzione e attribuzione delle superfici per finalità

1. Le superfici sono distribuite sul territorio nelle vie di cui all’allegato “A”, a cura del Funzionario Responsabile cui sono attribuite le funzioni ed i poteri di cui all’art. 11 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in ragione della finalità del messaggio affisso secondo le modalità che seguono:

1. le superfici istituzionalisono affidate esclusivamente alla gestione del servizio affissionistico del Comune, da installarsi secondo le previsioni del piano e saranno individuate con un cerchietto posto sul supporto in alto a destra;
2. le superfici funerarie sono affidate esclusivamente alla gestione del servizio affissionistico del Comune, da installarsi secondo le previsioni del piano e saranno individuate con un triangolino posto sul supporto in alto a destra;
3. le superfici commerciali sono destinate esclusivamente alla gestione del servizio affissionistico del Comune, da installarsi secondo le previsioni del piano e saranno individuate con un quadratino posto sul supporto in alto a destra;



1. le superfici affidate all’affissione diretta, così come previsto dall’art. 18, pari a mq.280 saranno individuate con la lettera “d” posta sul supporto in alto a destra.

Articolo 26/bis

Sanzioni amministrative

1. Per la violazione delle norme previste al Capo VI del presente regolamento si applicano le disposizioni dell’art. 24 D. Lgs. n. 507 del 15.11.1993 e successive moclificazioni, fermo restando l’applicazione dell’art. 23 D. Lgs. n. 285/92.

2. II verbale con riportati gli estremi delle violazioni e l’ammontare della sanzione è notificato agli interessati entro 150 giorni dall’accertamento delle violazioni.

3. Per gli accertamenti si costituisce una squadra di accertatori del Servizio Tributi e/o con la partecipazione di (almeno) n. 2 Operatori di Polizia Municipale.

TAVOLA SINOTTICA

SANZIONI AMMINISTRATIVE

(Art. 24 D. Lgs. n. 507/93)

|  |  |
| --- | --- |
| INFRAZIONE | SANZIONI |
| Violazioni delle norme regolamentari e delle disposizioni contenute nei provvedimenti relativi all’installazione degli impianti pubblicitari. | Sanzione pecuniaria pari al *minimo edittale di €. 413,14 (quattrocentotredici /14), il cui ammontare è stabilito in apposito verbale da notificare entro 150 gg. dall’accertamento dell’infrazione*. |
| Affissioni realizzate abusivamente | Rimozione delle affissioni con successiva notifica di apposito avviso. (1) |

1. Tali sanzioni sono cumulabili con quella pecuniaria.

CAPO VII

NORME PARTICOLARI

Articolo 27

Supporti provvisori

1. In aggiunta alle superfici previste per gli impianti pubblici, l’affissione può essere esercitata dal Servizio Affissionistico del Comune anche mediante l’utilizzo di supporti provvisori quali: armature, ponteggi, recinti di cantiere e steccati.
2. La destinazione consentita è istituzionale, funeraria e commerciale.

Articolo 28

Aree di parcheggio

1. Nelle aree di parcheggio pubblico possono essere collocati cartelli pubblicitari non affissionistici, le cui superfici complessive non superino il 5% dell’area.
2. È vietata l’installazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari in corrispondenza degli accessi.

Art.29

Norme transitorie

1. Nei casi di nuova sistemazione, ristrutturazione o trasformazione degli impianti, questi dovranno essere adeguati alle nuove norme.
2. Analogamente si procederà nel casi di sistemazione ambientale di un’area urbana, edificata o no, ovvero di costruzione, ricostruzione, restauro o bonifica di un edificio o di un isolato.
3. In caso di voltura di autorizzazioni o concessioni per impianti non compresi nelle attuali norme, questi potranno essere tollerati per un periodo massimo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore delle presenti norme.
4. Le presenti norme tecniche di attuazione possono essere adeguate o modificate, per effetto delle variazioni intervenute nell’esposizione del centro abitato, nello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.
5. Per quanto non previsto nelle presenti norme, si rimanda alle prescrizioni del Nuovo Codice della Strada.
6. Avvalendosi l’Ente della facoltà di escludere l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità, l’oggetto del vigente contratto di concessione di cui all’art. 25 D. Lgs. n. 507/93 è limitato al servizio delle pubbliche affissioni, fatta salva la revisione delle condizioni contrattuali da definire tra le parti e la facoltà di recesso del concessionario.

#### Art.30

Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento ha effetto dal primo gennaio dell’anno successivo alla sua approvazione.

# ALLEGATO “A”

Elenco delle vie, piazze e luoghi relativi all’ubicazione degli impianti affissionistici

MODICA CENTRO

Piazza Corrado Rizzone

Piazza Carmine

Largo Giardina

Via Gerratana

Via San Giuliano

Via Marchesa Tedeschi e traverse

Piazza Matteotti

Piazza Mazzini

Viale Medaglie d’Oro e traverse

Via Tirella

Via Modica Sorda

Via Nazionale

Piazza Principe di Napoli

Via S. Agostino

Via S. Elisabetta

Corso Umberto I e traverse

Via Vittorio Veneto e traverse

Viale Quasimodo

MODICA ALTA

Corso Principessa Maria del Belgio e traverse

Corso Regina Elena e traverse

Corso Regina Margherita e traverse

Via Roma e traverse

Piazza S. Giovanni

Corso S. Teresa

Piazza S.Teresa

Corso Francesco Crispi e traverse

Corso Sicilia e traverse

Corso Vittorio Emanuele e traverse

Viale Manzoni e traverse

Via Don Bosco e traverse

MODICA SORDA

Viale Alcide De Gasperi e traverse

Piazza Libertà

Viale degli Oleandri e traverse

Via Resistenza Partigiana e traverse

Via Risorgimento e traverse

Via Sacro Cuore e traverse

Via Modica Mare fino al bivio per Zappulla

Via Modica Ispica di C.da Michelica

S.S. 115 dall’incrocio di Via Sacro Cuore all’incrocio di Via Risorgimento

Via Aldo Moro e traverse

MARINA DI MODICA (Maganuco)

Tutte le vie e le piazze comprese le aree demaniali

FRIGINTINI

Piazza Mulino

Via Gianforma e traverse

Piazza Ottaviano

Via Calanchi fino al bivio di Via Nativo

Via Bussello fino la campo da tennis

### ALLEGATO “B”

Elenco delle vie, piazze e luoghi compresi nella categoria speciale

(Art. 4 D.Lgs. 507/93)

MODICA CENTRO

Piazza Corrado Rizzone

Piazza Carmine

Via Marchesa Tedeschi e traverse

Piazza Matteotti

Piazza Mazzini

Viale Medaglie d’Oro e traverse

Via Nazionale e traverse

Via San Giuliano e traverse

Piazza Principe di Napoli

Corso Umberto I e traverse

Via Vittorio Veneto e traverse

Viale Quasimodo e traverse

MODICA ALTA

Corso Principessa Maria del Belgio e traverse

Via Roma e traverse

Piazza S. Giovanni e traverse

Corso S. Teresa e traverse

Piazza S.Teresa e traverse

Corso Francesco Crispi e traverse

Corso Sicilia e traverse

Corso Vittorio Emanuele e traverse

MODICA SORDA

Piazza Libertà

Via Resistenza Partigiana e traverse

Via Risorgimento e traverse

Via Sacro Cuore e traverse

Via Modica Mare fino al bivio per Zappulla

Via Modica Ispica

S.S. 115 dall’incrocio di Via Sacro Cuore all’incrocio di Via Risorgimento

Via Aldo Moro e traverse

MARINA DI MODICA (Maganuco)

Tutte le vie e le piazze comprese le aree demaniali

FRIGINTINI

Piazza Mulino

Via Gianforma e traverse

Piazza Ottaviano